

## **TI\_GERICHTE 35.2023.92 vom 9. August 2007**

TI Tribunale d'appello, 2007-08-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_35.2023.92\\_d20070809](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2023.92_d20070809)

FR: TI\_GERICHTE 35.2023.92 du 9 août 2007

IT: TI\_GERICHTE 35.2023.92 del 9 agosto 2007

### **Regeste**

Discussa la riduzione della rendita in vigore per la via della revisione (basata su motivi economici). Rinvio atti per accertare reddito da invalido

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

all'epoca del sinistro del 2005 avesse un salario superiore al minimo salariale in vigore ed accertato nel CCL/CNM dell'epoca". Questo Tribunale rileva peraltro che nel fissare il reddito da valido relativo all'anno 2023, l'amministrazione ha tenuto conto, oltre che degli adeguamenti al rincaro frutto delle periodiche trattative tra sindacati di categoria e padronato, anche della carriera salariale dell'insorgente, nella misura in cui, in coincidenza con l'entrata in vigore del CNM 2016-2018, egli è stato promosso dalla classe salariale C a quella B con conseguente aumento retributivo (cfr. doc. 180: " Di regola la promozione dalla classe salariale C alla classe salariale B avviene al più tardi dopo 3 anni d'attività quale lavoratore edile nella classe salariale C (secondo art. 42 del Contratto nazionale mantello per l'edilizia 2016-2018 del 1° luglio 2016. "). Deve ancora essere sottolineato che la richiesta di considerare una crescita salariale dello 0.5-1% annuo in analogia con quanto avviene in ambito civile, non è una soluzione che è contemplata dalla giurisprudenza federale in materia di assicurazioni sociali, né d'altronde dal CNM applicabile in concreto. È infine utile segnalare che, in una sentenza 8C\_653/2023 del 21 febbraio 2024 consid. 4.1.1 e 4.3.2, la Corte federale ha confermato, in quanto non arbitraria, la pronunzia del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo, mediante la quale il reddito da valido era stato determinato adeguando ( fino al 2019 ) all'indice dei salari nominali il reddito che l'assicurato aveva conseguito nel 1990 lavorando alle dipendenze dell'azienda di famiglia. In conclusione, secondo il TCA, non vi è alcun valido motivo per discostarsi dal reddito da valido ritenuto dall'amministrazione (fr. 66'989). 2.9. Trattandosi del reddito da invalido (secondo l'CO 1, di fr. 59'839, corrispondenti al reddito effettivamente conseguito dall'assicurato lavorando per la ditta \_\_\_\_\_), l'avv. RA 1 ha segnalato che il 29 settembre 2023 il suo patrocinato è stato licenziato con effetto a far tempo dal 31 ottobre 2023, in ragione del fatto che le mansioni assegnategli non sarebbero state, e ciò sin dall'inizio, adeguate alle sue condizioni di salute infortunistiche. Pertanto, a suo avviso, il reddito che è stato ritenuto dall'assicuratore resistente, non può essere utilizzato quale reddito da invalido (cfr. doc. I). In proposito, l'assicuratore convenuto ha obiettato che "... l'assicurato ha lavorato per la \_\_\_\_\_ per 9 mesi. L'CO 1 ha ridotto la rendita dopo 5 mesi. In base agli elementi a disposizione all'epoca della decisione ma anche della decisione su opposizione la situazione professionale dell'assicurato era stabile. Ciò giustifica la revisione. Lo scioglimento del rapporto di lavoro appare sorprendente nel senso che se l'attività non era adatta come preteso a posteriori la ditta avrebbe potuto e dovuto

prendere i provvedimenti adeguati dopo al massimo un mese.” (doc. VII). Chiamato a pronunciarsi, il TCA osserva che, secondo la costante giurisprudenza federale, il reddito da invalido deve essere valutato in primo luogo in funzione della situazione professionale concreta dell'assicurato. Se l'attività esercitata dopo l'insorgenza del danno alla salute si fonda su dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, se egli sfrutta pienamente la sua capacità lavorativa residua e se il guadagno conseguito corrisponde al lavoro effettivamente fornito e non contiene elementi di salario sociale, è il reddito effettivamente realizzato che deve essere preso in considerazione per fissare il reddito da invalido (cfr. STF 8C\_375/2023 del 12 dicembre 2023 consid. 3.4 3.4 e 3.5 e i riferimenti ivi menzionati). In una sentenza 8C\_424/2023 del 21 febbraio 2024 consid. 6.3.3, il TF ha precisato che la determinazione del reddito da invalido in funzione del reddito effettivamente conseguito, è ammissibile soltanto se l'attività svolta è medicalmente esigibile. Altrimenti il valore in questione deve essere stabilito in applicazione dai dati salariali statistici risultanti dalla RSS. Nella presente fattispecie, va rilevato che riguardo all'aspetto controverso, e meglio sulla questione di sapere se l'attività alle dipendenze della ditta \_\_\_\_\_ fosse idonea dal profilo medico e, in ultima analisi, se il rapporto di lavoro potesse essere ritenuto come particolarmente stabile, dalla documentazione agli atti emergono elementi di valutazione contrastanti che non consentono a questo Tribunale di decidere in un senso oppure nell'altro con la necessaria tranquillità. Secondo il TCA, va innanzitutto evidenziato che il rapporto lavorativo in questione ha avuto una breve durata. Assunto nel mese di febbraio 2023, l'assicurato è stato licenziato già nel mese di settembre dello stesso anno con effetto a far tempo dalla fine di ottobre. Inoltre, nella lettera di licenziamento della \_\_\_\_\_ si fa esplicito riferimento a un'autonomia di lavoro “ molto compromessa ” e al fatto che per il sollevamento o la movimentazione di pesi l'insorgente doveva essere aiutato da un altro operaio (doc. A 2). Ora, è notorio che l'attività di magazziniere comporta frequentemente il sollevamento e il trasporto di pesi. D'altra parte, agli atti non figurano segnalazioni che il ricorrente abbia presentato particolari difficoltà nell'espletare le mansioni richieste dall'attività di magazziniere nel periodo - di circa otto mesi - antecedente il licenziamento di fine settembre 2023. Del resto, tale circostanza non era stata evidenziata nemmeno con l'opposizione interposta contro la decisione formale del 15 giugno 2023 (cfr. doc. 176). Inoltre, che il ricorrente dovesse essere aiutato da un collega per il sollevamento o la movimentazione di pesi, è una circostanza che esisteva verosimilmente già al momento della sua assunzione (e che potrebbe aver giustificato la riduzione di rendimento, e quindi di retribuzione, del 20%), posto come nessuno pretenda che il suo stato di salute è nel frattempo peggiorato. Nonostante ciò, il rapporto di lavoro è comunque durato sino al mese di ottobre 2023. Infine, va rilevato che nella lettera 29 settembre 2023 della \_\_\_\_\_ (doc. A 2) si fa pure accenno alla circostanza che il licenziamento dell'assicurato è stato deciso “nel contesto della ristrutturazione dell'attività lavorativa in seno alla nostra azienda, ...”. Tenuto conto di quanto precede, il TCA ritiene che la vertenza sub judice non possa essere decisa senza preliminarmente procedere a un approfondimento istruttorio. L'assicuratore LAINF convenuto, al quale gli atti vanno rinviati, dovrà pertanto procedere, garantendo il contraddittorio, all'audizione testimoniale dell'ex datore di lavoro di RI 1 (la ditta \_\_\_\_\_) al fine di verificare se le condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter ammettere che al reddito effettivo corrisponde il reddito computabile (quale reddito da invalido) sono realizzate e, alla luce delle relative risultanze, decidere nuovamente in merito all'adempimento dei presupposti della revisione della rendita in vigore giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA. Infine, il TCA prende atto che, secondo

l'amministrazione, la riduzione della rendita per la via della revisione avrebbe già potuto aver luogo trascorsi 3 mesi dall'inizio dell'attività alle dipendenze della CS Legnami (in questo senso, si veda in effetti la DTF 130 V 343 consid. 3.5.3; Basler Kommentar ATSG - Th. Flückiger, n. 54 ad art. 17, Basilea 2020, Basler Kommentar UVG - Th. Flückiger, n. 25 ad art. 22, Basilea 2019, secondo cui il termine di 3 mesi previsto dall'art. 88a OAI si applica anche nell'assicurazione contro gli infortuni), che in concreto la riduzione è stata eseguita soltanto dopo 5 mesi (cfr. doc. 180 e doc. VII) e che, al termine della presente procedura ricorsuale, verrà valutato se il licenziamento giustifica la revisione del grado d'invalidità a partire dal 1° novembre 2023 (cfr. doc. VII). Questa Corte può esimersi dall'approfondire tali aspetti, visto che il rinvio degli atti all'CO 1 è stato ordinato già per altri motivi. 2.10. Visto l'esito del ricorso, l'assicuratore resistente verserà all'insorgente, patrocinato da un avvocato, l'importo di fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d'indennità per ripetibili. 2.11. L'art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese. Sul tema, cfr. anche STF 9C\_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C\_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C\_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C\_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, *Actualités du TF*, 8C\_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.